

STATUTO**ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DI SPINO"****Costituzione - Denominazione - Sede - Durata**

Art. 1. È corrente, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in San Giorgio Jonico, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "GLI AMICI DI SPINO ODV", in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "GLI AMICI DI SPINO ODV", più avanti chiamata per brevità "associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5

	del Codice del Terzo Settore: interventi e servizi finalizza-	
	ti alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni del-	
	l'ambiente e all'utilizzazione accorta razionale delle ri-	
	sorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abi-	
	tualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, spe-	
	ciali e pericolosi.	
	Ed in particolare persegue le seguenti finalità:	
	- tutela e prevenzione dell'abbandono degli animali e del	
	randagismo mediante una continua campagna informativa e di-	
	vulgativa dell'opinione pubblica sulla tutela e sul rispetto	
	degli animali;	
	- difesa degli animali e della natura da ogni crudeltà e abu-	
	so, segnalando alle autorità competenti eventuali abusi e	
	violazioni di legge e promuovendo eventuali azioni giudizia-	
	rie e/o costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti	
	previsti dalla legge;	
	- distribuzione, nell'ambito di manifestazioni, di materiale	
	divulgativo che possa insegnare a tenere un corretto rappor-	
	to tra uomo - ambiente - natura - animali;	
	- divulgazione nell'ambito dell'opinione pubblica delle leg-	
	gi a tutela degli animali e dell'ambiente.	
	Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguen-	
	ti attività:	
	- tutelare e salvaguardare gli animali abbandonati, con par-	
	ticolare attenzione per i cani, tramite l'individuazione di	

	persone adatte alla loro custodia ed eventuale adozione, pre-	
	via sottoscrizione di un modulo di affido redatto dall'Asso-	
	ciazione stessa ed approvato dal Comitato Direttivo;	
	- individuare e selezionare possibili soggetti affidatari	
	che dovranno garantire il pieno rispetto delle esigenze bio-	
	logiche ed etologiche degli animali affidati.	
	Dette procedure di affido ed i criteri di valutazione degli	
	affidatari potranno essere disciplinati da apposito Regola-	
	mento interno.	
	Gli affidi verranno garantiti in località accessibili per le	
	verifiche ed i controlli sullo stato di salute degli anima-	
	li, in quanto condizione sempre obbligatoria è che la loca-	
	lità permetta reiterati controlli diretti pre e post adozio-	
	ne da parte dei volontari incaricati.	
	- Istituire e gestire servizi di assistenza, profilassi e	
	soccorso zoofilo veterinario, ivi compresa la gestione di	
	strutture di ricovero ed assistenza per animali, nonché cli-	
	niche, ambulatori veterinari ed ogni attività zoofila perti-	
	nente, avvalendosi di personale interno e/o esterno abilita-	
	to all'esercizio delle attività professionali, in conformità	
	alla vigente normativa;	
	- diffondere nozioni veterinarie e di igiene e svolgere cam-	
	pagne di sensibilizzazione ed informazione sul problema del	
	controllo delle nascite nonché far effettuare da veterinari	
	interventi di sterilizzazione sugli ospiti dei propri rifugi	

	e sui cani appartenenti a persone non abbienti;	
	- organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didatti-	
	ci ed informativi, corsi di formazione, dibattiti, manifesta-	
	zioni, spettacoli, proiezioni cinematografiche ed audiovisi-	
	ve e quant'altro necessario per raggiungere gli scopi socia-	
	li;	
	- instaurare rapporti di collaborazione con altri organismi	
	italiani e stranieri aventi finalità affini per lo scambio	
	reciproco di esperienze e per favorire collegamenti tra i me-	
	desimi;	
	- aderire, anche mediante designazione di rappresentanti, ad	
	Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali ed	
	internazionali che perseguono scopi analoghi o complementari;	
	- istituire un servizio di guardie zoofile ed ecologiche ad-	
	dette, in base alla normativa che regola la materia, alla vi-	
	gilanza sul rispetto delle Leggi, Regolamenti locali, nazio-	
	nali e internazionali in difesa degli animali, della fauna	
	selvatica, dell'ambiente e del patrimonio naturale;	
	- per il conseguimento dei suoi fini l'associazione si impe-	
	gna a promuovere l'utilizzazione di ogni mezzo di propaganda	
	e di diffusione come stampa, radio, televisione, telematica,	
	web, invio di stampati (opuscoli, libri, periodici), stampa-	
	ti o editi in proprio o da terzi, a mezzo posta, necessari	
	per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui fini se-	
	guiti dalla Associazione;	

	- collaborare con le Autorità per la migliore attuazione di	
	ogni profilassi e di norme igieniche e ciò anche mediante la	
	cogestione dei Canili Municipali;	
	- instaurare un concreto coordinamento e un collegamento fra	
	altre Associazioni che perseguono scopi analoghi a quelli	
	dell'Organizzazione, al fine di promuovere la reciproca soli-	
	darietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi	
	comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;	
	- collaborare con Protezione Civile, Enti e Istituzioni il	
	cui ambito sia inerente all'ecologia e con le finalità statu-	
	tarie, a salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di	
	vita sul pianeta;	
	- predisporre con le autorità centrali e locali la soluzione	
	dei problemi che abbiano dei riflessi nel campo della natu-	
	ra, dell'ambiente e della protezione degli animali;	
	- istituire e/o gestire attività commerciali produttive mar-	
	ginali finalizzate agli scopi sociali, ivi compresa l'orga-	
	nizzazione di feste campestri, manifestazioni, fiere, mee-	
	ting, corsi e convegni. Entro i limiti e nel rispetto delle	
	vigenti normative del settore, l'Associazione potrà svolgere	
	attività marginali di raccolta fondi, quali banchetti auto-	
	rizzati o vendita di gadgets, dirette al fine esclusivo di	
	finanziare la propria attività istituzionale di interesse ge-	
	nerale, senza finalità di lucro; sempre a tal fine l'associa-	
	zione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campa-	

	gne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte	
	pubbliche di fondi, nelle forme e condizioni nonché nei limi-	
	ti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e suc-	
	cessivi decreti attuativi.	
	Tutte le attività sopra previste che siano diverse da quelle	
	di interesse generale devono considerarsi secondarie e stru-	
	mentali rispetto all'attività principale; il rispetto dei	
	criteri e dei limiti stabiliti per tali attività dal Codice	
	del Terzo Settore e delle disposizioni attuative dello stes-	
	so rispetto allo svolgimento delle stesse, è rimesso al con-	
	trollo del Consiglio Direttivo.	
	Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associa-	
	zione si avvale prevalentemente dell'attività di volontaria-	
	to dei propri associati o delle persone aderenti agli enti	
	associati.	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà i-	
	noltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti as-	
	sociative, di cui condivide finalità e metodi, nonché colla-	
	borare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento	
	delle finalità statutarie.	
	Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associa-	
	zione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quel-	
	le d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposi-	
	to Decreto ministeriale.	

	L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio	
	Direttivo con apposita delibera.	
	Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione	
	può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente	
	sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte	
	quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui	
	all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.	
	<u>Soci</u>	
	Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti colo-	
	ro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e inten-	
	dano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposi-	
	zione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libe-	
	ro e le proprie capacità.	
	Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo	
	settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro nu-	
	mero non sia superiore al cinquanta per cento del numero del-	
	le associazioni di volontariato.	
	Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pa-	
	gamento della quota associativa annuale nei termini prescrit-	
	ti dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presen-	
	tata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'acco-	
	gliamento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'ade-	
	sione del socio è annotata nel libro soci.	
	Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere	

	comunicato per iscritto all'interessato specificandone i mo-	
	tivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante	
	socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare	
	ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel	
	corso della sua prima riunione.	
	<u>Diritti e doveri dei soci</u>	
	Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tut-	
	te le attività ed iniziative dell'associazione, di participa-	
	re con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle	
	cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concor-	
	date.	
	Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa	
	richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15	
	(quindici) giorni.	
	Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso	
	scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'as-	
	sociazione.	
	I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota	
	associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile,	
	rivalutabile e trasmissibile.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le	
	norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.	
	I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione	
	non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	<u>Perdita della qualità di socio</u>	

	Art. 11. La qualità di socio si perde:	
	a) per morte;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) dietro presentazione di dimissioni scritte;	
	d) per esclusione.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si ren-	
	dono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti	
	scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme sta-	
	tutarie e/o regolamenti interni, oppure che, senza adeguata	
	ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.	
	La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla	
	lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di	
	tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare en-	
	tro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.	
	<u>Volontari</u>	
	Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'as-	
	sociazione prestando, per libera scelta ed in modo persona-	
	le, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, nean-	
	che indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun	
	modo nemmeno dal beneficiario.	
	Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione	
	soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per	
	l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni	

	preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni ca-	
	so vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese	
	sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a	
	fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46	
	del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10	
	(dieci) Euro giornalieri e 150 (centocinquanta) Euro mensi-	
	li, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisca	
	le tipologie di spese e attività di volontariato per le qua-	
	li è ammessa questa modalità di rimborso.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al-	
	tro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volon-	
	tario è socio o associato o tramite il quale svolge la pro-	
	pria attività volontaria.	
	Non si considera volontario l'associato che occasionalmente	
	coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro fun-	
	zioni.	
	I soci che prestano attività di volontariato ai sensi	
	dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicura-	
	ti contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgi-	
	mento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità ci-	
	vile verso terzi.	
	I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.	
	Sostenitori	

	Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di	
	sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali,	
	danno un loro contributo economico libero e volontario. I so-	
	stenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di	
	elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere	
	informati delle iniziative che vengono di volta in volta in-	
	traprese dall'associazione.	
	<u>Lavoratori</u>	
	Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natu-	
	ra esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare	
	funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o	
	specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei	
	lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore	
	al cinquanta per cento del numero dei volontari.	
	<u>Organi Sociali e Cariche Elettive</u>	
	Art. 15. Sono organi dell'associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'Organo di controllo, laddove eletto;	
	d) il Revisore dei conti, laddove eletto.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della fun-	
	zione.	

	<u>L'Assemblea</u>	
	Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti	
	i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto	
	nel libro degli associati da almeno tre mesi.	
	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la con-	
	voca:	
	- almeno una volta all'anno;	
	- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'ap-	
	provazione del bilancio;	
	- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Diretti-	
	vo;	
	- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo	
	degli associati.	
	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riuni-	
	sce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convo-	
	cazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che	
	deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.	
	Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni	
	prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccoman-	
	data a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirma-	
	ta, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi	
	tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta rice-	
	zione della convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e	
	sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti og-	

	getto del dibattimento.	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi	
	o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.	
	Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- discute ed approva il bilancio;	
	- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	- definisce il programma generale annuale di attività;	
	- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, de-	
	terminandone previamente il numero dei componenti;	
	- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei compo-	
	menti dell'Organo di controllo, determinandone previamente	
	il numero dei componenti;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori as-	
	sembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto	
	dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazio-	
	ne;	
	- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi so-	
	ciali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita	
	della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.	
	11;	
	- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimen-	
	to di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;	

	- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine	
	del Giorno;	
	- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presen-	
	za di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o	
	per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in	
	calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convoca-	
	zione è valida la deliberazione presa qualunque sia il nume-	
	ro degli intervenuti.	
	Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di	
	tre deleghe.	
	È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di te-	
	lecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispon-	
	denza o in via elettronica, purché sia possibile verificare	
	l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei	
	voti.	
	Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in	
	presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del pa-	

	trimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di al-	
	meno tre quarti degli associati.	
	Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti	
	del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si	
	procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle	
	cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio se-	
	greto su scheda.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono ri-	
	sultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verba-	
	le sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assem-	
	blea.	
	Consiglio Direttivo	
	Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3	
	(tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assem-	
	blea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono no-	
	minati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e	
	i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisi-	
	che associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli	
	enti associati.	
	Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal	
	suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi	
	è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad eser-	

			citare uffici direttivi.	
			I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della	
			loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Uni-	
			co nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indi-	
			cando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e	
			la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a	
			quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, pre-	
			cisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rap-	
			presentanza attribuito agli amministratori è generale ed e-	
			ventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non so-	
			no iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.	
			Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o-	
			gni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne	
			sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.	
			La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede so-	
			ciale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a	
			mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione	
			stessa.	
			In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convo-	
			cato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquat-	
			tro) ore di preavviso.	
			Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza	
			dei consiglieri.	
			Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le	
			votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque	

	riguardanti le persone.	
	Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi po-	
	teri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni	
	atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma	
	di attività che non sia riservato per Legge o per statuto al-	
	la competenza dell'Assemblea dei soci.	
	Nello specifico:	
	- elegge tra i propri componenti il presidente;	
	- elegge tra i propri componenti il vice presidente;	
	- elegge il tesoriere e il segretario;	
	- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione;	
	- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
	- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di	
	attività;	
	- individua le attività diverse da quelle d'interesse genera-	
	le esperibili dall'associazione;	
	- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presen-	
	ta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il	
	bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discus-	
	sione e la sua approvazione;	
	- conferisce procure generali e speciali;	
	- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissando-	
	ne mansioni, qualifiche e retribuzioni;	

	- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento	
	dell'associazione e degli organi sociali;	
	- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi	
	soci;	
	- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal	
	Presidente;	
	- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o	
	più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surro-	
	ga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché que-	
	sta fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni sup-	
	pletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Con-	
	siglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'at-	
	to della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in nu-	
	mero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'As-	
	semblea per nuove elezioni.	
	<u>Il Presidente</u>	
	Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'asso-	
	ciatione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica	
	quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pa-	
	gamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne	
	quietanza.	
	Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o so-	
	ci con procura generale o speciale. In caso di assenza o im-	
	pedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presiden-	

	te vicario.	
	In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti	
	d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Diretti-	
	vo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non	
	ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personal-	
	mente il Presidente.	
	<u>Il Tesoriere</u>	
	Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiorna-	
	re i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base	
	delle determinazioni assunte dal Consiglio.	
	Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con ban-	
	che e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o e-	
	stinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effe-	
	tuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque ese-	
	guire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affi-	
	dategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta	
	dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massi-	
	mo viene definito dal Consiglio Direttivo.	
	<u>Il Segretario</u>	
	Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tene-	
	re aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assem-	
	blea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua cu-	
	stodia unitamente al libro soci.	
	<u>L'Organo di controllo</u>	
	Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limi-	

	ti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assem-	
	blea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo	
	2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di control-	
	lo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel ca-	
	so di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti	
	devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del decre-	
	to legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,	
	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'arti-	
	colo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà	
	atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di con-	
	trollo.	
	I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	

	su determinati affari.	
	L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento	
	dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017,	
	la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costi-	
	tuito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo	
	qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità	
	delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di	
	contributi pubblici da gestire.	
	<u>Revisore legale dei conti</u>	
	Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo	
	contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31	
	D.Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore le-	
	gale dei conti o una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si ri-	
	serva di stabilire il carattere monocratico o collegiale	
	dell'organo e il numero dei componenti.	
	In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore	
	dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della com-	
	plessità delle attività organizzate o in ragione della rile-	
	vanza di contributi pubblici da gestire.	
	<u>Patrimonio, esercizio sociale e bilancio</u>	
	Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il	

	bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'ap-	
	provazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale.	
	Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendicon-	
	to gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri	
	dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra	
	le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale	
	dell'associazione e le modalità di perseguimento delle fina-	
	lità statutarie.	
	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque deno-	
	minate inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila virgo-	
	la zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del	
	rendiconto finanziario per cassa.	
	Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
	a) quote associative degli aderenti;	
	b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi	
	internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al so-	
	stegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) attività di raccolta fondi;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e pro-	
	ductive marginali;	
	h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui	

	all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e	
	strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui	
	all'art. 3 del presente statuto, che a qualsiasi titolo per-	
	venga all'associazione.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di inte-	
	resse generale, a seconda dei casi, nella relazione di mis-	
	sione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa	
	o nella nota integrativa al bilancio.	
	Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) beni immobili e mobili;	
	b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
	c) donazioni, lasciti o successioni;	
	d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secon-	
	do le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguì-	
	mento delle finalità dell'associazione.	
	Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni,	
	esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane	
	di proprietà dell'associazione.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed a-	
	vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-	
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrato-	
	ri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso	
	di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individua-	

	le del rapporto associativo.	
	Libri sociali	
	Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
	a) libro degli associati;	
	b) registro dei volontari;	
	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redat-	
	ti per atto pubblico;	
	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	direttivo e di eventuali altri organi sociali.	
	Pubblicità e trasparenza	
	Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pub-	
	blicità e trasparenza degli atti relativi all'attività	
	dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o	
	rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il	
	libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'as-	
	semblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto,	
	dell'Organo di controllo.	
	Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione	
	dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano	
	conservati presso professionisti di cui l'associazione si av-	
	vale.	
	Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizza-	
	te al Presidente dell'associazione.	
	Bilancio sociale e informativa sociale	

	Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque de-	
	nominate, sono superiori a 100.000,00 (centomila virgola ze-	
	ro zero) Euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annual-	
	mente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel si-	
	to internet della rete associativa cui eventualmente aderi-	
	sce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumen-	
	ti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti	
	ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.	
	Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni	
	Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso	
	dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste	
	dell'art.20 comma 2 dello statuto.	
	In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non	
	potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio	
	Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devolu-	
	to, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Regi-	
	stro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa desti-	
	nazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore	
	o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.	
	In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e ri-	
	serve ai soci.	
	L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Uf-	
	ficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo	
	le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo	
	2005, n. 82.	

Certifico io sottoscritta Dott.ssa Daniela de Francesco,

Notaio in Taranto, iscritto al Collegio Notarile di Taranto,

mediante apposizione al presente file della mia firma digita-

le (dotata di certificato digitale in vigenza dal 21 luglio

2020 al 21 luglio 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale

del Notariato Certification Authority), che la presente co-

pia composta di numero trenta facciate e contenuta in sup-

porto informatico, è conforme al documento originale analogi-

co autenticato e firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, la

presente copia di documento cartaceo formata su supporto in-

formatico pertanto "esonera dalla produzione e dalla esibizione

zione dell'originale firmato su supporto cartaceo quando ri-

chieste ad ogni effetto di legge". Taranto, nel mio studio

al Lungomare Vittorio Emanuele III n.29, il giorno ventitre

dicembre duemilaventidue
